



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 318

della Giunta comunale

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO.

Il giorno 15.11.2024 ad ore 08.35 si è riunita, in videoconferenza nella sala delle adunanze, la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
 vicesindaca **Bozzarelli Elisabetta**
 assessore **Baggia Monica**
 e assessori **Casonato Giulia**
 Gilmozzi Italo
 Pedrotti Alberto

Assenti: assessore **Facchin Ezio**
 e assessori **Panetta Salvatore**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/327 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed Organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

premesso che la stessa L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

rilevato che l'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. dispone che gli Enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;

preso atto della deliberazione consiliare 30 aprile 2024 n. 42 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023;

atteso che il bilancio consolidato per l'anno 2023 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 24 settembre 2024 n. 96;

richiamato il principio contabile applicato della Programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 9.3.1, introdotto dal Decreto MEF del 25 luglio 2023, che disciplina il processo del bilancio degli Enti Locali;

visto che nella seduta di data 8 agosto 2024 la Giunta comunale ha approvato gli "Indirizzi per la costruzione dei documenti di programmazione economico-finanziaria 2025-2027";

dato atto che, come previsto dal principio contabile paragrafo 9.3.1, il Responsabile del Servizio finanziario ha provveduto con Circolare n. 8/2024 di data 13 agosto 2024 prot. n. 312497 ad inviare ai Responsabili dei Servizi, con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza, il bilancio tecnico costituito da:

a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti al triennio

successivo, il prospetto degli equilibri, tutti i capitoli di Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) nonché gli importi del F.P.V. di entrata per ogni esercizio del triennio 2025-2027 ed il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.);

b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità 2025-2027, elenco che sarà successivamente inserito nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario;

verificato che la scadenza prevista per la restituzione dei dati da parte dei Servizi è stata fissata al 16 settembre e che tutti i Servizi hanno provveduto, entro il termine indicato, a trasmettere e/o caricare nel gestionale i dati richiesti;

rilevato che, in base al principio contabile sopra richiamato, entro il 20 ottobre il responsabile del Servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai Servizi nel rispetto dell'art. 153 del T.U.E.L. e le iscrive in bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispose la versione finale del bilancio e la trasmette all'Organo esecutivo (escluso il parere dell'Organo di revisione);

verificato che il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio ha predisposto la Relazione n. 13/169 avente ad oggetto "Art. 174 D.Lgs. agosto 2000 n. 267 e s.m., D.Lgs. 118/2011 – Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2025, 2026 e 2027. Proposta", che riporta i quadri relativi agli equilibri di bilancio, il quadro relativo al Fondo Pluriennale Vincolato, il quadro inerente alla spesa corrente e straordinaria, suddivisa per Missioni e programmi, nonché il quadro relativo alla dimostrazione del risultato di amministrazione presunto e la quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

considerato che nella seduta di data 21 ottobre 2024 la Giunta comunale ha preso atto di quanto illustrato con la Relazione n. 13/169 condividendo quanto proposto;

preso atto che il bilancio di previsione 2025-2027, nel suo complesso, si chiude in pareggio finanziario per l'anno 2025 per totali di entrata e di spesa pari ad euro 455.587.280,35, nel 2026 per euro 425.936.240,98 e nel 2027 per euro 424.219.846,57;

rilevato che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2025, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, con provvedimento di Giunta comunale o di Consiglio comunale;

viste le deliberazioni con le quali sono determinate tariffe, aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, come di seguito elencate:

- deliberazione della Giunta comunale 28 ottobre 2024 n. 298 "Determinazioni di politica tariffaria. Criteri tecnici. Approvazione modifiche";
- deliberazione della Giunta comunale 28 ottobre 2024 n. 299 "Determinazioni di politica tariffaria. Criteri tecnici. Politica tariffaria per l'esercizio finanziario 2025 dei Servizi istituzionali gestiti in regime di monopolio o di concorrenza monopolistica e non coperti da entrate tributarie o da entrate disciplinate da norme di settore. Approvazione tariffe";
- deliberazione della Giunta comunale 28 ottobre 2024 n. 300 "Determinazioni di politica tariffaria – criteri tecnici. Politica tariffaria per l'esercizio finanziario 2025 dei Servizi offerti in concorrenza con altri operatori pubblici o privati senza particolari priorità sociali. Approvazione tariffe";
- deliberazione della Giunta comunale 28 ottobre 2024 n. 301 "Determinazioni di politica tariffaria. Criteri tecnici. Politica tariffaria per l'esercizio finanziario 2025 dei servizi a valenza sociale ovvero di pubblica utilità. Approvazione tariffe";

considerato che quanto all'IM.I.S. rimangono confermate le aliquote e le agevolazioni previste dalla deliberazione consiliare 26 ottobre 2023 n. 101;

preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca "Modifiche alla Legge n. 243/2012, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali" e che, in particolare, l'art. 9, comma 1 bis della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;

considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema;

rilevato che con circolare 3 ottobre 2018 n. 25 la Ragioneria Generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che “ai fini delle determinazioni del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 [...] gli Enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”;

richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826 della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge n. 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'Allegato 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

considerato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012;

richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, Legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo Ente;

visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il Fondo Pluriennale Vincolato, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo Ente;

vista la nota congiunta dei Sindaci dei Comuni di Trento, Rovereto, Pergine, Riva del Garda e Arco di data 11 settembre 2024 prot. n. 338985 con la quale è stato rilevato ai Presidenti della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio delle Autonomie Locali che il processo di costruzione del bilancio 2025-2027 è già avviato e richiede “per la sua costruzione e per gli effetti che esercita sulla programmazione degli enti, una definizione precisa delle risorse finanziarie disponibili così come dei criteri con cui queste saranno attribuite al sistema dei Comuni”;

rilevato che il progetto di bilancio di previsione finanziario 2025-2027 non tiene conto dei contenuti del Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2025 dato che lo stesso è stato siglato da parte della Provincia autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali a ridosso della scadenza del 15 novembre, termine entro il quale il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 deve essere presentato all'Organo consiliare;

verificato che l'ultimo protocollo siglato afferisce all'esercizio 2024 ed è stato sottoscritto dalle parti in data 11 luglio 2024;

rilevato che alla luce delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previsti dalla Legge 243/2012, dovrà essere garantito anche per il bilancio 2025-2027, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1 della Legge 243/2012 dal complesso dei Comuni del territorio di riferimento;

vista la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvata con deliberazione di Giunta comunale 15 novembre 2024 n. 317;

ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., all'approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, della relativa Nota integrativa e di tutti gli allegati previsti dalla norma ai fini della presentazione all'Organo consiliare, da effettuarsi entro il 15 novembre di ogni anno;

visti altresì gli allegati allo schema di Bilancio di previsione, predisposti come richiesto dalla normativa;

rilevato che lo schema di Bilancio con i relativi allegati saranno trasmessi ai Consiglieri comunali e ai Consiglieri circoscrizionali, nonché all'Organo di Revisione per

l'espressione del parere di competenza;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il principio contabile Allegato 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 243 e s.m.;
- la Legge 30 dicembre 2018 n. 145;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 174, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

ritenuto, in considerazione dell'urgenza di procedere alla presentazione al Consiglio comunale e al successivo iter dello schema di Bilancio con i relativi allegati nei termini previsti dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa (Allegato n. 1 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027", Allegato n. 2 "Allegati al bilancio ex art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267") elaborati dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, nei quali si richiama la presente, che firmati dalla Segretaria generale formano parte integrante ed essenziale della deliberazione, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016, tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
2. di approvare lo schema di Nota Integrativa al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 Allegato n. 3 "Nota Integrativa al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027" elaborato dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di approvare lo schema di Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2025-2027 accluso all'Allegato n. 1 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027" elaborato dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di dare atto che i suddetti schemi di Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al risultato di competenza di cui all'art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019);
5. di proporre all'approvazione del Consiglio comunale lo schema di Bilancio di cui al punto 1. e di trasmetterlo, a questo fine, ai Consiglieri comunali e ai Consiglieri circoscrizionali, nonché all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:
- Allegato n. 1, n. 2 e n. 3.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 6

Favorevoli: n. 6 (Ianeselli, Bozzarelli, Baggia, Casonato, Gilmozzi, Pedrotti)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 15.11.2024

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 327 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 14 novembre 2024

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 327 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 14.11.2024